



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

UFFICIO I - Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative

AOODRPU Prot. n. 7938

Bari, 11 settembre 2008

Ai dirigenti delle scuole ed istituti di ogni ordine
e grado della Regione Puglia

Loro Sedi

e p.c.

Ai dirigenti amministrativi e tecnici
Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
Alle OO.SS. regionali comparto Scuola

Loro Sedi

OGGETTO : Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno.

E' stata rappresentata a questo Ufficio la circostanza che, in alcune scuole della Regione, il personale docente assegnato su posti di sostegno viene talvolta impiegato per l'effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi.

Tale situazione, ove rispondente a verità, non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l'insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Mentre, d'altro canto, non si può mancare di sottolineare come, specie dopo l'entrata in vigore della Legge 5/2/1992 n.104, l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap sia assurda al rango di vero e proprio diritto soggettivo, il cui esercizio non potrebbe essere legittimamente conculcato dall'Amministrazione Scolastica.

Relativamente alla sostituzione dei colleghi della propria classe, non potrebbe fondatamente argomentarsi, in senso contrario, dalla circostanza che l'art.13, comma 6, Legge 104/92 faccia riferimento alla "contitolarità" della classe, trattandosi di una disposizione che assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti c.d. curricolari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a volersi attenere, per quanto concerne la materia in esame, alle indicazioni contenute nella presente direttiva, che costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le dipendenti istituzioni scolastiche.

I dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, che leggono per conoscenza, vorranno partecipare il contenuto della presente direttiva alle Associazioni dei genitori e agli organismi rappresentativi degli alunni diversamente abili presenti nei rispettivi ambiti territoriali.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Lucrezia Stellacci



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO VII

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125

e-mail:

usp.ba@istruzione.it

uspba@postacert.istruzione.it

Prot. n. 345 Ufficio: IV
Direttore coordinatore: Cataldo Roselli

Bari, 19/01/2011

Ai Dirigenti
di tutte le Istituzioni Scolastiche
di ogni Ordine e Grado
delle Province di Bari e BT

LORO SEDI

OGGETTO: **Utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze temporanee. Precisazioni.**

A seguito di numerose segnalazioni che giungono a questo Ufficio in relazione alla sostituzione di docenti titolari assenti con personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche su posto di sostegno, si ritiene opportuno sottolineare quanto già la normativa vigente prevede sull'argomento.

Premesso che con numerose sentenze della Corte Costituzionale il diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni disabili si configura come diritto soggettivo, la possibilità di utilizzare il docente su posto di sostegno in attività di sostituzione di docenti titolari temporaneamente risulta di difficile attuazione per effetto del combinato disposto dalla normativa vigente (D. Lgs. 297/1994 artt. 127, 312 e sgg., CCNL, nonché la legge 104/1992).

Il docente su posto di sostegno è contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche, per effetto della sua particolare funzione di supporto alla classe del disabile di riferimento. Detta condizione non viene meno, nell'eventualità di assenza del docente curricolare, come peraltro previsto dalla nota della Direzione Generale per la Puglia prot. 7938 dell'11 settembre 2008.

Responsabile del procedimento: Antonio Rago tel. 0805477220 Fax 0805425230 p.1/2
e-mail: antonio.rago.ba@istruzione.it

Il Dirigente: Giovanni Lacoppola - Via Re David,178/f - 70125 BARI ☎ 080-5477203 📠 080-5428367 –cell. 328-7549742
Segreteria ☎ 080-5477202 - e-mail : giovanni.lacoppola@istruzione.it – Sito Web: www.uspbari.net

Si rammenta, altresì, che la contemporaneità del docente di sostegno si configura “nel quadro della programmazione dell’azione educativa” deliberata dal Collegio dei Docenti delle Istituzioni Scolastiche, mentre, come chiaramente indicato nella nota MIUR, Direzione Generale per il personale scolastico, Ufficio III, prot. n. 9839 dell’8 novembre 2010 si può provvedere alla sostituzione del personale docente assente temporaneamente “con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall’art. 28, commi 5 e 6 del CCNL ed, in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo.”

In conclusione, tale eventualità non potrebbe ricorrere se non in “casi eccezionali non altrimenti risolvibili.”

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Giovanni LACOPPOLA

Responsabile del procedimento: Antonio Rago tel.. 0805477220 Fax 0805425230 p.2/2
e-mail: antonio.rago.ba@istruzione.it

Il Dirigente: Giovanni Lacoppola - Via Re David,178/f - 70125 BARI ☎ 080-5477203 📠 080-5428367 –cell. 328-7549742
Segreteria ☎ 080-5477202 - e-mail : giovanni.lacoppola@istruzione.it – Sito Web: www.uspbari.net



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. n. AOODGPER 9839
Uff. III

Roma, 08 novembre 2010

Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente.

Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.

Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.

Ciò premesso, si ricorda che l'istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.

Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall'art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

nella scuola dell'infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall'art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.

Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.

Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta